



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.22

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI PONTE NIZZA AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 E ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E CONTRATTO DI SERVIZIO.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Presidente	Sì
2. Dedomenici Antonio - Consigliere	Sì
3. Mogni Davide - Consigliere	No Giust.
4. Nevioni Claudio - Consigliere	Sì
5. Tarditi Alberto - Consigliere	Sì
6. Risi Ovidio - Consigliere	Sì
7. Lucchelli Matteo - Consigliere	Sì
8. Bianchini Luciano - Consigliere	Sì
9. Daglia Giuseppe - Consigliere	Sì
10. Domenichetti Simone - Consigliere	Sì
11. Trovata Mattia Francesco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Bellomo Daniele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI PONTE NIZZA AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 E ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E CONTRATTO DI SERVIZIO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l'esposizione del punto all'ordine del giorno al Segretario Comunale, che procede all'illustrazione sintetica della relazione illustrativa e del contratto di servizio, evidenziando la scelta a monte politica in ordine all'affidamento in house e le ragioni anche economiche di una durata contrattuale quinquennale;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Ponte Nizza è socio di A.S.M. Voghera S.p.A. ("ASM") con una partecipazione pari allo spa 0,0053%;
- Il Comune di Ponte Nizza in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D. Lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 28/09/2017 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 19/12/2018;
- Con deliberazione n.43 del 18/12/2019 il comune ha provveduto alla ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute direttamente ed indirettamente dal Comune
- i servizi di raccolta trasporto e smaltimento rsu e i servizi di igiene ambientale del comune di Ponte Nizza sono gestiti da A.S.M. Voghera S.p.a. mediante affidamento in house ai sensi della deliberazione C.C. n. 62 del 08/01/2015 e prorogato sino al 2020 e comunque limitatamente al tempo strettamente necessario per il nuovo affidamento, ai sensi della deliberazione **n.51 del 22/12/2017**
- il Comune di Ponte Nizza intende procedere all'affidamento in house alla società A.S.M. Voghera S.p.A. i servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e i servizi di igiene ambientale per la durata di 5 anni circa dal 01/07/2020 al 30/06/2025
- il servizio di igiene urbana o ambientale (raccolta e trasporto dei rifiuti sia urbani che differenziati), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;
- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;
- gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:
 - a) l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio,
 - b) il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione,
 - c) la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti,

- d) la possibilità di coordinare attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate in passato dalla Società;
- e) la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione;
- f) ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 34, comma 20 del D.L. 179 del 18.10.2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Pubblicato in G.U. n. 245 del 19.10.2012) prevede che: "Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito Internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste",
- l'ordinamento europeo e precisamente le Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, recepite dall'art. 5 e 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, pone le seguenti condizioni per procedere all'affidamento in house di servizi pubblici locali:
 - a) un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative,
 - b) oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinare tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione,
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

CONSIDERATO CHE A.S.M. Voghera S.p.A. presenta le richieste caratteristiche, come evidenziato nella relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), allegata alla presente sotto la lett."A" per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

EVIDENZIATO CHE ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 7 il Comune di Voghera, anche in nome e per conto dei Comuni soci, ha presentato richiesta di iscrizione di A.S.M. Voghera S.p.A. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (id domanda 791, Protocollo 0034560 in data 19.04.2018);

RITENUTO CHE:

- A. la scelta dell'ente locale di organizzare i servizi pubblici locali secondo il modello in house, incaricandone la propria società partecipata ed assoggettata a controllo analogo, può ritenersi giuridicamente sostenibile anche in presenza delle seguenti ulteriori valutazioni:
- analisi degli interessi pubblici e privati coinvolti;
 - individuazione del modello più efficiente ed economico;
 - garanzia di adeguata istruttoria e motivazione;
- B. non possa essere messa in discussione l'ammissibilità, ai sensi di legge, dell'affidamento diretto del servizio alla propria partecipata una volta esplicitate le relative motivazioni di ordine tecnico-amministrativo, ovvero quando sia possibile dare pubblicamente ragione dei motivi e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento;

VALUTATA:

- la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), allegata alla presente con la lettera "A", con la quale si dimostra la convenienza dell'affidamento in house alla società A.S.M. Voghera S.p.A. del servizio di cui trattasi, in quanto preferibile sotto più profili e congruente con il mercato di riferimento;
- ogni condizione connessa all'affidamento del predetto servizio a A.S.M. Voghera S.p.A. e in particolare:
 - a) risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione affidante ed il soggetto affidatario, un controllo sul servizio pubblico obiettivamente più penetrante ed incisivo di quello attuabile nei confronti di un soggetto terzo; A.S.M. Voghera S.p.A. è infatti, come più volte già chiarito, società di intera partecipazione pubblica.
 - b) Economicità. I costi del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani di cui risultano congrui rispetto ai costi presenti sul mercato esistente ed analizzato.
 - c) Obiettivi di universalità e socialità. Il contratto di servizio di affidamento a A.S.M. Voghera S.p.A. del servizio pubblico locale di igiene ambientale è in grado di offrire in favore dei Comuni partecipanti un servizio adeguato alle esigenze di tutto il territorio di riferimento in modo da poter garantire possibili condizioni virtuose da punto di vista della qualità dei servizi e dei loro costi (economie di scala).
 - d) Qualità del servizio della raccolta differenziata e rispetto delle prescrizioni regionali,
 - e) Ottimale impiego delle risorse pubbliche. In conseguenza della gestione del servizio finora espletato e grazie al controllo analogo esercitato dai Comuni partecipanti.
 - f) Efficienza. ASM Voghera Spa ha acquisito negli anni l'esperienza e la versatilità necessarie per gestire le particolarità connesse al territorio.

VISTO lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Ponte Nizza che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. "B" quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO, altresì, necessario modificare il programma biennale forniture e servizi 2020/2021 allegato al DUP 2020/2022 approvato con deliberazione C.C. n. 12 in data 15.4.2020, secondo le schede allegate alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;

DATO ATTO che:

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”

- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione;
- l’atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all’Unione in data 06/04/2016 Rep. n. 01 del 06/04/2016
- lo Statuto dell’Unione è stato pubblicato divenuto esecutivo il 31/03/2016
- si sono regolarmente insediati gli organi dell’Unione così come previsto dallo Statuto giuste deliberazioni del 06/04/2016;
- con decreto della struttura regionale competente l’Unione è stata iscritta nel registro delle Unioni di comuni Lombarde
- l’art. 4 dell’atto costitutivo prevede che l’Unione è costituita per l’esercizio congiunto di servizi e funzioni dei comuni che la compongono come meglio indicate nello statuto allegato.
- con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” delle seguenti funzioni/servizi da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza le funzioni di cui alle lettere da A a L bis dell’art. 14 comma 27 lett. a del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. mediante costituzione di ufficio unico tra cui vi è anche la funzione di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi” di cui all’art. 14 comma 27 **lett. f** del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.
- visto il d. lgs. 152/06 e gli artt. 191 e ss. dello stesso quanto alle forme gestionali ordinarie e straordinarie;

DATO ATTO che in forza degli atti relativi al conferimento della funzione all’Unione

- gli enti si impegnano a svolgere in modo associato e coordinato l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, secondo le disposizioni della convenzione tra loro sottoscritta, al fine di realizzare economie di scala, riduzioni di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e tecnico/informatiche disponibili e di nuova acquisizione.
- la gestione unitaria è finalizzata ad uniformare ed armonizzare le attività del servizio nei Comuni aderenti all’Unione, con l’intento di ottimizzare le prestazioni a favore delle amministrazioni, degli altri uffici e soprattutto della cittadinanza, nonché a realizzare significative economie di scala.

DATO ATTO altresì che

- L’affidamento del contratto de quo viene disposto dal Comune, in parallelo agli altri Comuni dell’Unione in conformità delle disposizioni precitate, nelle more dell’implementazione delle procedure necessarie al trasferimento delle azioni di ASM in capo all’unione Terre dei Malaspina che a causa delle vicende collegate alla pandemia COVID 19 non ha potuto essere perfezionato nelle tempistiche richieste dalla scadenza del contratto;
- Il comune stipulerà il relativo contratto di servizio con ASM Voghera SPA;
- la funzione relativa alla fase esecutiva dell'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sarà svolta dall’Unione di comuni lombarda denominata “TERRE DEI MALASPINA” che ha già deliberato al riguardo prestando assenso alle decisioni con deliberazione di consiglio dell’Unione n.14

del 30/06/2020e pertanto la gestione del contratto relativo ai servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei servizi di igiene ambientale sarà a totale carico dell'Unione;

UDITI gli interventi sinteticamente riportati:

Dopo ulteriore discussione, il Sindaco pone in votazione il punto all'ordine.

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ex art.42, c.2 D.Lgs 267/2000 (*organizzazione dei servizi pubblici*).

RITENUTO su richiesta del Presidente, tenuto conto della scadenza prevista considerato il periodo di proroga, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- Il parere del Segretario Comunale, del Responsabile Servizio Tecnico e del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere del Responsabile Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- Il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 3) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- presenti 10
- astenuti 0
- votanti 10
- voti favorevoli 10
- voti contrari 0

DELIBERA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intendono richiamate;
2. Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, l'affidamento in house dell'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Ponte Nizza ad A.S.M. Voghera S.p.a. con decorrenza dal 01/07/2020 al 30/06/2025;
3. Di approvare la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta, (ex art. 34, commi 20 e 21, D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e art. 192 comma 2 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), allegata alla presente sotto la lett. "A" quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
4. Di approvare lo schema di "contratto di servizio per l'erogazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento RSU e dei Servizi di Igiene Ambientale del Comune di Ponte Nizza che si allega alla presente deliberazione sotto la lett. B" quale parte integrante e sostanziale;

5. Di delegare all'Unione, che vi ha prestato assenso, al fine del coordinamento e dell'esercizio delle sue funzioni in materia, la gestione della fase esecutiva del contratto.
6. Di modificare il programma biennale forniture e servizi 2020/2021 allegato al DUP 2020/2022 approvato con deliberazione C.C. n.12 in data 15.4.2020, secondo le schede allegate alla presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge;
7. Di demandare al Responsabile del Servizio Competente l'assunzione di adeguato impegno di spesa sui bilanci finanziari 2020 e successivi da formalizzare con successivi atti gestionali;
8. Di conferire mandato al Responsabile del Servizio competente la sottoscrizione in forma pubblico - amministrativa del contratto di servizio tra il Comune ed A.S.M. Voghera S.p.A., nel rispetto dei principi in materia di *in house providing*;
9. Di autorizzare il competente Responsabile di servizio ad adottare le modifiche formali dell'allegato schema contrattuale che dovessero rendersi utili alla stipula;
10. Di dare atto che in forza della costituzione tra i comuni di Ponte Nizza e Cecima dell'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA alla quale i comuni costituenti hanno conferito tutte le funzioni fondamentali tra cui vi è anche la funzione organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi" di cui all'art. 14 comma 27 **lett. f** del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. il contratto approvato con il presente provvedimento sarà gestito dall'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA
11. Di dichiarare, per le motivazioni esposte in narrativa, con votazione separata, la quale dà il seguente risultato:
 - - **presenti** 10
 - - **astenuti** 0
 - - **votanti** 10
 - - **voti favorevoli** 10
 - - **voti contrari** 0

la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI PONTE NIZZA AD ASM VOGHERA SPA. APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA EX ART. 34 COMMI 20 E 21 D.L. 18 OTTOBRE 2012 N. 179 E ART. 192 COMMA 2 D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E CONTRATTO DI SERVIZIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, lì _30.6.2020__

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Draghi Giovanni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, lì _30.6.2020_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Bellomo Daniele

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Celestino

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 136 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 28/07/2020 al 12/08/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, lì 28/07/2020

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-giu-2020

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, lì 30-giu-2020

Il Segretario Comunale
Bellomo Daniele